



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° 54/2008

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 271495\9.3\2008\7

Seduta del 25 novembre 2008

<i>Presidente</i>	BRUNA BREMBILLA	
<i>Vice Presidente</i>	GIACOMO BERETTA <i>assente</i>	
<i>Vice Presidente</i>	FRANCO TAGLIAFERRI	
<i>Consiglieri</i>	CARLA ANDENA	ANTONELLO PATTA <i>assente</i>
	GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO
	RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
	PAOLO DEL NERO	
	ANDREA GAIARDELLI <i>assente</i>	



Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

OGGETTO: Approvazione dei criteri per la concessione in uso del marchio del Parco Agricolo Sud Milano
(*Deliberazione immediatamente eseguibile*)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri f.f. Direttore Parco Agricolo Sud Milano

L'atto si compone di 16 pagine, di cui 11 pagine di allegati, parte integrante





IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che l'art. 157 della l.r. 16 luglio 2007 n. 16 " Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi" (abrogativa e sostitutiva della l.r. 23 aprile 1990 n. 24) tra le finalità del Parco Agricolo Sud Milano indica la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali che vengono considerate elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle altre finalità indicate nello stesso articolo;

Atteso che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano assegna alle aziende agricole un ruolo strategico di presidio territoriale e di concorso alla sua tutela, creando sotto questo profilo il presupposto per incentivare tutte quelle azioni che possano coinvolgerne il maggior numero;

Ricordato che, in quest'ottica, con deliberazione n. 22/2005 atti n. 260836/04/91/04 del 19 luglio 2005 il Consiglio Direttivo del Parco approvava il progetto di valorizzazione dell'attività agricola nel Parco Agricolo Sud Milano;

Considerato che nell'ambito del summenzionato progetto si sono già perfezionate alcune azioni in virtù delle quali ha preso avvio un rapporto diretto con gli agricoltori del Parco con effetti positivi sia sul profilo dell'immagine che su quello economico;

Rilevato che per il consolidamento di questi risultati ed in piena attuazione dei dettami di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 " Legge quadro sulle aree protette", laddove si riconosce all'Ente Parco la possibilità di valorizzare mediante concessione dell'uso di un marchio i prodotti agro-alimentari che presentano requisiti di qualità, la cui produzione avvenga nel territorio del Parco medesimo e che siano compatibili con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile, si è ritenuta opportuna l'attivazione di un'altra importante azione, ossia quella volta alla concessione del marchio del Parco Agricolo Sud Milano;

Dato atto che, a tal fine, la Giunta Provinciale, con deliberazione immediatamente eseguibile, n. 506/08 Rep. Gen., atti n. 147000/2008/9.3/2007/7, del 7 luglio 2008 approvava il "Progetto marchio nel PASM" i cui contenuti hanno costituito oggetto di informativa sia in seno al Comitato Tecnico Agricolo, in data 11 febbraio 2008, che al presente organo, in data 12 febbraio 2008;

Evidenziato che il perseguimento delle finalità del progetto summenzionato contribuirà alla contestuale realizzazione degli obiettivi propri del Piano di Settore Agricolo del Parco, approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 17 luglio 2007, atti n. 143635/2007/2.8/2005/3940;

Rilevato che per la realizzazione della specifica azione progettuale di registrazione del marchio collettivo del Parco Agricolo Sud Milano, si rende ora necessaria l'esatta definizione di criteri applicativi d'uso che dovranno essere rispettati dalle aziende agricole che accederanno all'uso del marchio stesso;



Fatto presente che la Regione Lombardia ha provveduto alla “ *Definizione di un sistema coordinato a livello regionale per la determinazione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette regionali*”(decreti del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Difesa della Biodiversità n. 25436 del 18 dicembre 2002, n. 15319 del 19 ottobre 2005 e n. 11302 dell’11 ottobre 2006);

Atteso che i “ Criteri per la concessione d’uso del marchio del Parco Agricolo Sud Milano”, contenuti nell’allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente, saranno inoltrati alla Regione Lombardia per un confronto ed eventuale recepimento rispetto ai contenuti regolamentari regionali in materia;

Dato atto che il Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano, nella seduta del 5 novembre 2008 veniva informato sia sui criteri oggetto del presente provvedimento che sulle rispettive azioni ambientali, senza nulla eccepire in merito;

Vista deliberazione di Consiglio Provinciale del 18 aprile 2008, atti n. 33586/2008/5.3/2008/5 Rep. Gen. 17/2008 avente ad oggetto l’ “ *Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2008, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2009*”, laddove, nello specifico, si prevede l’adozione del Marchio del Parco Agricolo Sud Milano sui prodotti agricoli delle aziende del Parco medesimo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Centrale Risorse Ambientali f.f. Direttore del Parco Agricolo Sud Milano in data 18 novembre 2008 ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il D. Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Ritenuto di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerata la necessità e l’urgenza di riscontrare l’effettiva potenzialità del progetto marchio del Parco Agricolo Sud Milano e quindi di consentire alle aziende che vi hanno già aderito, il rilascio del marchio del Parco entro l’anno in corso;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli 8 , contrari \ , astenuti \ espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) approvare** il documento contenente i “ Criteri di cessione del marchio del Parco Agricolo Sud Milano”, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare** al Dirigente competente ogni conseguente definizione inerente l’esecuzione della presente Deliberazione;

- 3) di **provvedere** alla trasmissione del documento “ Criteri di cessione del marchio del Parco Agricolo Sud Milano”, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale, alla Regione Lombardia per le valutazioni di competenza

Dopodichè il Presidente, ravvisata l'urgenza del provvedimento volto a riscontrare l'effettiva potenzialità del progetto marchio del Parco Agricolo Sud Milano attraverso il rilascio, alle aziende che vi hanno già aderito, il rilascio del marchio del Parco Agricolo Sud Milano entro l'anno in corso, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La proposta di *immediata eseguibilità* è approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

AL DIRETTORE CENTRALE
POLITICHE FINANZIARIE
DI BILANCIO

Data.....

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE
AMBIENTALI F.F. DIRETTORE PARCO
AGRICOLO SUD MILANO

Data 18/11/2008.....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Bruno...

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li 22 DIC. 2008.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

7 GEN. 2009

Milano, li.....

ESPONATA ALL'ALBO PRETORIO

22/11/08 06/01/09

UFFICIO POSTALE



CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PREMESSA

Il Parco Agricolo Sud Milano, allo scopo di incrementare l'attività di valorizzazione dell'attività agricola presente all'interno del proprio territorio, concede in uso il proprio marchio alle aziende operanti al proprio interno particolarmente impegnate in attività di salvaguardia ambientale e di promozione del territorio rurale.

Il Parco, nel concedere in uso il proprio marchio alle aziende che si saranno distinte per una maggior attenzione a tali contenuti, si impegna a promuovere il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, secondo le capacità finanziarie e le risorse che sarà periodicamente in grado di mettere a disposizione:

1. riconoscere ufficialmente e valorizzare pubblicamente i produttori la cui attività determina effetti positivi sull'ambiente del Parco Agricolo Sud Milano;
2. diffondere e valorizzare l'immagine del Parco Agricolo Sud Milano nei confronti dei consumatori, dei cittadini e dei fruitori di servizi, promuovendo così una crescita del "senso di appartenenza" alla comunità locale, nella condivisione dei suoi valori;
3. promuovere le pratiche dello sviluppo sostenibile e sostenerà l'adozione di tecniche produttive maggiormente rispettose dell'ambiente;
4. supportare le aziende coinvolte nel progetto circa gli aspetti specifici che interessano i processi di coltura e di gestione aziendale sostenibile;
5. contribuire ad una migliore qualità della vita delle diverse comunità del Parco Agricolo Sud Milano;
6. promuovere una crescita parallela dell'immagine del territorio e delle aziende, non solo verso l'interno ma anche verso il mercato esterno;
7. sostenere una rete di cooperazione fra aziende e fra queste e il Parco (più in generale la comunità locale). L'adesione al Marchio Parco Agricolo Sud Milano costituisce di fatto la nascita di una ulteriore rete di co-operazione di livello territoriale, e non semplicemente interna a specifiche categorie produttive.

Scopo primario del marchio pertanto non è anzitutto portare i prodotti del territorio del Parco sulla tavola dei consumatori (promuovere i prodotti), bensì motivare ed incentivare i potenziali consumatori a visitare il Parco e vivere l'esperienza delle imprese che vi operano oltre che del suo ambiente (promuovere il Parco).

Da un lato perciò l'Ente Parco si impegna a fare conoscere e – per quanto reso possibile dai finanziamenti e dalle strategie complessive dell'Ente – promuovere le imprese che aderiscono all'iniziativa, dall'altro le imprese si impegnano a collaborare con l'Ente Parco per la valorizzazione del suo territorio, del suo paesaggio, delle sue tradizioni, ognuna all'interno dello specifico campo di attività e secondo le proprie attitudini e prerogative.



PARAGRAFO I CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Il Parco Agricolo Sud Milano, con la concessione in uso del proprio marchio, intende valorizzare e tutelare l'ambiente e il paesaggio, nonché la cultura rurale e produttiva e il tessuto sociale del proprio territorio, riconoscendo a tal fine un ruolo particolarmente strategico alle aziende agricole in esso operanti.
2. Il presente documento è pertanto destinato alle aziende agricole situate entro i Comuni interessati dai confini territoriali del Parco Agricolo Sud Milano in seguito indicato, per semplicità espositiva, "Parco", ed è finalizzato ad ottenere la possibilità di utilizzo del marchio del Parco.
3. Ai sensi del presente documento viene definita Azienda il produttore agricolo singolo o associato e ogni altro produttore equiparato secondo il Decreto Legge n° 228 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni.
4. Le aziende definite al precedente Comma 2 dovranno avere il centro aziendale interno ai Comuni interessati dai confini territoriali del Parco e/o avere una parte della superficie coltivata e/o degli allevamenti e strutture aziendali connesse all'interno dei confini territoriali del Parco.

ARTICOLO 2

1. Coerentemente agli obiettivi descritti all'Art. 1, Comma 1, il Parco concederà l'uso del proprio marchio alle aziende che ne faranno richiesta, in base alle azioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio, della cultura rurale e del tessuto sociale del territorio elencate nel documento allegato al presente documento (Allegato A) – di seguito per brevità definite "azioni ambientali" – di cui le aziende medesime si impegneranno a garantire la realizzazione, secondo le modalità e i criteri di seguito descritti.
2. Tali azioni ambientali dovranno riguardare superfici e/o allevamenti e/o strutture aziendali connesse site all'interno dei confini territoriali del Parco.
3. Ogni azione ambientale è valutata tramite un punteggio variabile che viene stabilito in via definitiva dalla "Commissione marchio", di cui all'Art. 4 Comma 1, la quale assegna all'Azienda candidata il punteggio all'interno dell'intervallo indicato, secondo criteri e parametri pubblicati ufficialmente.
4. Per poter richiedere l'utilizzo del marchio l'Azienda deve documentare di aver attivato e/o di essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o di impegnarsi a realizzare entro 90 gg. dalla data della richiesta le "azioni ambientali" sopra citate, per un punteggio minimo di 70 punti.

ARTICOLO 3

1. L'Azienda, per poter ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio, è tenuta a presentare domanda ufficiale di ammissione al Registro delle Aziende abilitate all'utilizzo del medesimo, istituito presso il Parco.
2. A tal fine l'Azienda invia al Parco l'apposito modulo di richiesta fornito dallo stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, tramite il quale l'Azienda comunica:
 - a) ragione sociale, contatti e riferimenti aziendali;
 - b) numero CUA.

- c) segnalazione – con esplicito e diretto riferimento alla lista di “azioni ambientali” previste dal presente Documento – delle azioni che l’Azienda ha realizzato, sta realizzando, si impegna a realizzare entro 90 gg. dalla data della richiesta, comprensiva di autovalutazione;
 - d) breve relazione delle modalità di attivazione e realizzazione delle azioni ambientali;
 - e) eventuali certificazioni in proprio possesso;
 - f) dichiarazione autocertificata di non aver commesso reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica da almeno tre anni dal momento della domanda;
 - g) impegno a comunicare tutte le informazioni ritenute utili ai fini del controllo da parte del Parco;
 - h) disponibilità ad accettare verifiche di controllo in azienda e, in caso di infrazione, le sanzioni previste;
 - i) eventuali altre informazioni richieste.
3. Il Parco accetta esclusivamente le domande di ammissione compilate in ogni parte e comunque complete di tutte le informazioni elencate al punto 2 e si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione probatoria, oltre che di effettuare una verifica dei requisiti nel caso si manifestassero elementi che lo richiedano.

ARTICOLO 4

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione dei criteri illustrati nel presente documento è istituita presso il Parco una “Commissione marchio”, in seguito indicata per semplicità “Commissione”, nominata dal Presidente del Parco e composta da:
 - il Direttore del Parco o suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione;
 - il Responsabile dell’Ufficio Agricoltura del Parco o suo delegato;
 - n. 1 rappresentante del Settore Agricoltura della Provincia di Milano;
 - n. 1 rappresentante della Camera di Commercio di Milano;
 - n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative del territorio del Parco;
 - n. 2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
2. La Commissione:
 - a) elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) valuta e approva la documentazione fornita dalle aziende;
 - c) concede il diritto all’uso del Marchio;
 - d) vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto dei criteri illustrati nel presente documento, comminando eventuali sanzioni, secondo quanto previsto dal successivo par. V;
 - e) per quanto previsto alla precedente lettera d) può effettuare verifiche dirette presso le aziende anche mediante personale ad hoc individuato e preventivamente segnalato alle imprese stesse;
 - f) redige una relazione annuale sull’attività svolta che verrà portata a conoscenza anche delle aziende interessate.

PARAGRAFO II

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 5

1. A seguito del procedimento di verifica di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 da parte della Commissione, secondo la tempistica stabilita dal regolamento della Commissione, verrà data comunicazione scritta a ciascuna Azienda candidata circa l'esito dell'istruttoria.
2. in caso di esito positivo, l'Azienda sottoscrive una convenzione con il Parco, necessaria per la concessione d'uso del marchio, con la quale si impegna a:
 - a) accettare in ogni suo punto il presente documento;
 - b) rispettare gli impegni relativi alle azioni ambientali secondo le specifiche contenute all'Art. 2;
 - c) rispettare le norme di legge connesse alle produzioni specifiche;
 - d) sottoscrivere un deposito cauzionale a favore del Parco secondo quanto specificato al successivo Art. 7, Comma 2;
 - e) versare un contributo spese al Parco secondo quanto disciplinato al successivo Art. 7, Comma 3.
3. In caso di esito negativo:
 - a) l'Azienda può contestare la decisione della Commissione inviando regolare richiesta di revisione dell'istruttoria, comprensiva di eventuale ulteriore materiale probatorio, secondo la tempistica stabilita dal regolamento della Commissione;
 - b) la Commissione effettua una seconda valutazione della domanda di ammissione dell'Azienda ed invia l'esito della seconda valutazione all'Azienda secondo la tempistica stabilita dal proprio regolamento;
 - c) l'esito della seconda valutazione è da considerarsi inappellabile. Qualora l'Azienda intendesse richiedere nuovamente l'autorizzazione all'uso del marchio sarà tenuta a presentare una nuova domanda d'ammissione secondo le modalità indicate al precedente Art. 3, Comma 2.

PARAGRAFO III UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

1. Il Marchio del Parco è registrato come marchio collettivo con provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive;
2. Il Marchio del Parco è rappresentato dal seguente logo grafico, raffigurato in varie dimensioni, in cui devono comunque essere sempre rispettate simbologia, diciture, colori, leggibilità e proporzione degli elementi grafici:



3. Al fine di stimolare la realizzazione del maggior numero di azioni ambientali e valorizzare le aziende più virtuose, il marchio assegnato presenta colori di sfondo diversi – oro, argento o bronzo – a seconda del punteggio ottenuto. Lo sfondo oro segnala le aziende che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto mentre lo



sfondo argento e bronzo indicano le aziende che hanno ottenuto punteggi complessivi minori.

4. Gli intervalli di punteggio per la determinazione del colore di sfondo del marchio da assegnare a ciascuna azienda saranno stabiliti dalla Commissione che provvederà a comunicarli ufficialmente.

ARTICOLO 7

1. Il marchio è di proprietà del Parco.
2. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio il Parco richiederà la sottoscrizione di alcune garanzie relative al rispetto degli impegni assunti dalle aziende, mediante deposito cauzionale di importo pari a 200 Euro.
3. Il Parco richiederà alle aziende iscritte al Registro un contributo economico per la partecipazione all'iniziativa, le cui entità e modalità di riscossione verranno stabilite dalla Commissione ogni anno sociale; per il primo anno di applicazione dei criteri illustrati nel presente documento non verrà richiesto alcun contributo economico.
4. Il marchio è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dal Parco.
5. Il marchio può essere apposto su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri dell'Azienda, fatto salvo il corretto utilizzo dello stesso disciplinato all'Art. 6, Commi 2,3,4 e all'Art. 8.
6. Il marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni e/o da allevamenti aziendali siti all'interno dei confini territoriali del Parco, nonché sui prodotti ottenuti dalla trasformazione di questi.
7. In caso di prodotti trasformati l'Azienda sarà tenuta a documentare l'effettiva tracciabilità del medesimo.
8. Qualora l'Azienda produca prodotti sia all'interno che al di fuori dei confini territoriali del Parco (confini entro i quali realizza le azioni ambientali di cui all'Art. 2), per ottenere l'autorizzazione ad apporre il marchio sulle confezioni dei prodotti, questa sarà tenuta a realizzare azioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle indicate nella domanda di ammissione. Tali azioni ambientali aggiuntive verranno stabilite dalla Commissione.
9. Il marchio è apposto direttamente dall'imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.

ARTICOLO 8

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2. Il marchio del Parco può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste ultime, nel caso in cui venisse limitata la leggibilità o la visibilità del marchio stesso, non possono essere apposte sul prodotto e/o sugli strumenti di comunicazione e promozione propri dell'Azienda.

PARAGRAFO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 9

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, il Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente documento, dando mandato alla Commissione



di procedere per quanto di competenza, ai sensi del precedente art. 4, Comma 2, lettera e).

ARTICOLO 10

1. Se il Parco constata che un'Azienda iscritta al registro delle imprese non ha rispettato i requisiti previsti dal presente documento, ne darà comunicazione alla Commissione che procederà a comminare le corrispondenti sanzioni secondo quanto disposto dal successivo paragrafo V.
2. Le segnalazioni devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative verificabili.
3. L'azione viene intrapresa solo al termine della procedura di valutazione da parte del Parco, entro un termine fissato dalla Commissione, in funzione della gravità e dell'urgenza delle inadempienze.
4. La Commissione si riserva di informare, nei modi ritenuti più opportuni, i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei depositi cauzionali.

ARTICOLO 11

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo, che potranno riguardare:
 - o il rispetto degli impegni assunti a realizzare le azioni ambientali secondo le modalità previste dall'Art. 2;
 - o il rispetto o la congruità della documentazione fornita dall'Azienda tramite la domanda di ammissione, secondo quanto disciplinato al Comma 2 dell'Art. 3;
 - o il corretto utilizzo del marchio secondo quanto disciplinato all'Art. 7.
2. Il controllo verrà praticato secondo le specifiche di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

1. I controlli potranno essere effettuati dal Parco direttamente o avvalendosi di collaboratori, o potranno essere delegati a soggetti esterni con, in questo caso, comunicazione previa alle aziende.
2. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

PARAGRAFO V SANZIONI

ARTICOLO 13

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte al Registro saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 14

1. Nel caso in cui, in fase di controllo, vengano accertate irregolarità in una Azienda alla quale sia stato concesso l'uso del Marchio, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, secondo quanto specificato dal successivo Comma 2.

- AGRICOLA**
2. Tali sanzioni, comminate dalla Commissione marchio proporzionalmente alla gravità delle infrazioni, potranno riguardare:
- La diffida con lettera raccomandata A/R;
 - La sospensione temporanea dal diritto d'uso del marchio;
 - La decadenza definitiva dal diritto d'uso del marchio;
 - L'incameramento del deposito cauzionale;
 - L'avvio di azioni legali, anche per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 15

1. Fatte salve le competenze della "Commissione marchio", tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente documento saranno inviate, per una prima decisione di merito, al Consiglio Direttivo del Parco, che potrà eventualmente avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.

ARTICOLO 16

1. Per quanto qui non esplicitamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

- ALLEGATO A: LE AZIONI AMBIENTALI

N.	Azione ambientale	Criteri di valutazione	Valutazione	Range	Esempi e note esplicative
1 Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario e naturale					
1.1	Prati e marcite	Dimensione e stato di manutenzione (tagli, pulizia, irrigazione) di marcite e prati permanenti; Rif: impegni Azione C misura 214 PSR "Produzione vegetali estensive"	Qualitativa	5-10	Crescendo dai prati alle marcite. Più premio per "progetto Marcite PASM". (classi 2-5, 5-10 - prati meno, marcite di più prg Parco max)
1.2	Recupero di razze o specie in via di scomparsa (biodiversità rurale)	Presenza di uno o più razze in via di scomparsa; Rif: impegni Azione H misura 214 PSR "Salvaguardia delle risorse genetiche" e progetto settore agricoltura della provincia	Qualitativa	7-10	Allevamenti che reintroducono razze antiche (numero di razze, consistenza allevamento e finalità produttive o didattiche)
1.3	Ricostruzione di elementi del paesaggio (filari, siepi)	Impianti arbustivi ed arborei lineari in maturità; Rif: impegni Azione F misura 214 PSR "mantenimento ... fasce tamponate boscate")	Qualitativa e parametrica	3-10	Punteggio in relazione a consistenza, qualità e naturalità delle fasce
1.4	Rinaturalizzazione delle superfici agricole con impianti forestali	Impianti arborei produttivi e aree rimboschite; Rif: misura 221 PSR tipologie A, B e C (la A prende il doppio anche per il mantenimento)	Qualitativa e parametrica	3-10	Valutazione secondo intervalli di superficie (0-5 ha, 5-20, oltre 20) e per tipologia
1.5	Realizzazione di zone umide o fasce tamponate	Aree umide mantenute tali o rinaturalizzate (min-max) in tre intervalli di superficie 0-1 ha, 1-5, oltre 5 ed in base alla tipologia dell'intervento	Qualitativa e parametrica	3-10	Nessun riferim normativo. Compresa le aree umide ai bordi dei corsi d'acqua (camminando sulle acque) e l'allagamento iemale per ripopolamento (non per la caccia)
1.6	Recupero di risorse idriche aziendali	Grado di rinaturalizzazione (specie, spazi ecologici) e risorse investite per le opere di	Qualitativa	3-10	Mantenimento o recupero di testate di fontanelle con azioni di rinaturalizzazione
60					
2 Conservazione e miglioramento della fertilità del suolo					
2.1	Concimazione organica	% di unità di azoto fornite con concimi o ammendanti organici	Parametrica	3-5	Letamazione, scarti di origine agricola o scarti dell'industria alimentare (borlande,
2.2	Rotazioni colturali	Rif: impegni Azione A misura 214 PSR "fertilizzazione bilanciata e avvicendamento" e complessità delle successioni (presenza o meno	Qualitativa e parametrica	2-10	Riferimento anche alla scienza agronomica, sufficienti gli impegni
2.3	Riduzione dell'uso di mezzi di sintesi (nutrienti e fitofarmaci)	Rif: impegni Azione B misura 214 PSR "produzioni agricole integrate" - rispetto allegato 6	Parametrica	7-10	Rif. Integrato (sufficienti gli impegni)

2.4 Minimizzazione dell'uso di mezzi di sintesi (nutrienti e fitofarmaci)	Rif. impegni Azione E misura 214 PSR "produzioni agricole biologiche - rispetto disciplinari reg. ce 2092/91	Parametrica	8-10 Rif. Biologico (necessaria la certificazione)
---	--	-------------	--

35

N.	Azione ambientale	Criteri di valutazione	Valutazione	Range	Esempi e note esplicative
3		<i>Reimpieghi, recuperi e accorciamento della filiera</i>			
3.1	Produzione interna dei mezzi intermedi (foraggi)	Quantità di foraggi prodotti aziendali, espressa come percentuale sulle unità foraggere: 60-80, 80-90, 90-100	Parametrica	2-6	Foraggi per l'allevamento prodotti in azienda o da aziende vicine (limitrofe)
3.2	Riciclo di materiali e raccolta differenziata	Azioni per il riciclo dei materiali nelle attività collaterali, impiego di materiali riciclabili ed attuazione di raccolte differenziate.	Qualitativa	2-8	Azioni per l'impiego di materiali riciclabili o riusabili, minimizzazione di impieghi intermedi
3.3	Trasformazione diretta di prodotti alimentari	Presenza di una o più attività di trasformazione direttamente in azienda e percentuale di prodotto trasformato (meno o oltre il 50% per ogni trasformazione con un minimo di 20%)	Parametrica	7-10	Attività di trasformazione finalizzate alla vendita diretta di prodotti trasformati (macello, caseificio, laboratorio conserve, laboratorio di smielatura, estrazione di
3.4	Recupero delle risorse idriche potabili	Fornitura di acqua potabile mediante sistemi di filtrazione o certificazione della potabilità	Qualitativa	6	Acqua in brocca, acquedotto o pozzo con analisi (min-max), se proposta ai clienti della ristorazione (max) o delle attività collaterali (min) con una forma di
3.5	Recupero fruibile di fabbricati rurali, manufatti idraulici ed edifici storici con tecniche di bioedilizia e/o reimpiego di materiali locali, nel rispetto delle	Valutazione degli interventi di recupero in base al rispetto della destinazione originaria nel nucleo rurale e/o con recupero-riuso nel sito di materiali locali e/o tecniche della bioedilizia e/o rendendoli fruibili	Qualitativa	5-10	Recupero di fienili o rustici per attività ricreative o come spazi di incontro, sale convegni. Recupero di rustici per laboratori di trasformazione, Recupero di case salariate come alloggi di ospitalità rurale. Atteno reimpiego dei materiali (mattonelle pavimentazioni, serizzi, graniti, soglie...) o

40

4	<i>Azioni di diversificazione dell'offerta</i>				
4.1	Vendita diretta aziendale	% di prodotti di origine aziendale, territoriale o biologico, curatezza del punto vendita e qualità complessiva dell'offerta	Qualitativa e parametrica	4-10	Vendita esclusiva di prodotti dell'azienda in spaccio recuperato da antico manufatto mantenuto

4.2	Nuovi canali di v.d. su filiera corta (GAS, mercati locali, farmers)	% di prodotti di origine aziendali venduti a GAS o mercati locali, mercatini (classi %: 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100)	Parametrica	6-10	Rapporti regolari di smercio con strutture di domanda organizzata o punti locali di scambio
4.3	Servizio a mense, ristoranti pubblici o privati, negozi locali	% di prodotti di origine aziendali venduti a strutture della ristorazione collettiva (classi %: 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100)	Parametrica	6-10	Forniture su contratto o appalto, GPP per le pubbliche amministrazioni, sempre in ambito locale
4.4	Accordi o scambi interaziendali di servizi	Valutazione qualitativa discrezionale	Qualitativa	4-10	Scambi di servizi, anche segnalazione di clienti ristoro/ospitalità, scambi di lavorazioni o forniture

40

N.	Azione ambientale	Criteri di valutazione	Valutazione	Range	Esempi e note esplicative
5	<i>Risparmio e autoproduzione energetica</i>				
5.1	Riduzione del fabbisogno termico	Classe di certificazione energetica e/o riduzione del fabbisogno energetico ante-post intervento (classe A max, riduzione % maggior punteggiato)	Qualitativa e parametrica	5-10	Interventi sugli edifici: coibentazioni, sistemi radianti a basse temperature, sistemi ad alta efficienza ...
5.2	Riduzione del fabbisogno da raffrescamento	Riduzione del fabbisogno energetico da raffrescamento ante-post intervento (maggior riduzione % maggior punteggiato), valutazione del sequestro di CO2	Qualitativa e parametrica	5-10	Raffrescamento naturale, geotermia, sistemi che sfruttano la temperatura di falda. Sistemi biologici: tetti verdi, ombreggiamento naturale
5.3	Produzione di energia idraulica	In base al fabbisogno (classi di % da 50 a 100)	Parametrica	5-10	Mulini, salti d'acqua
5.4	Fotovoltaico	In base al fabbisogno (classi di % da 50 a 100)	Parametrica	5-10	Pannelli fotovoltaici.
5.5	Solare termico	In base al fabbisogno (classi di % da 50 a 100)	Parametrica	5-7	Pannelli per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e/o a supporto del riscaldamento
5.6	Recupero calore	In base al fabbisogno (classi di % da 70 a 100)	Parametrica	5-7	(recupero calore di refrigerazione in stalla, cogenerazione...)
5.7	Impiego di biomasse non primarie	In base al fabbisogno (classi di % da 70 a 100)	Parametrica	3-6	Scarti, sottoprodotti e prodotti secondari delle lavorazioni agricole (legna di potatura, ...)

60

6	<i>Servizi al cittadino e a valore sociale aggiunto</i>				
6.1	Spazi ricreativi attrezzati	Qualità e importanza della struttura		3-6	Spazi fruibili per iniziative ricreative di terzi in azienda (comprese attività sportive e/o ...)

6.2	Progetti di promozione del territorio rurale	Qualità, importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impegno		5-8	Progetti culturali. Creazione di itinerari tra aziende o all'interno della propria. Riuso, recupero o manutenzione di emergenze architettoniche del nucleo aziendale
6.3	Turismo ed ospitalità rurale	Qualità e importanza della struttura		5-8	Ospitalità e/o ristorazione, anche in collaborazione con aziende vicine
6.4	Didattica rurale (fattorie didattiche)	Fattorie didattiche ed attività organizzate. Presenza di profili di elevato livello (laureati, Profilo e frequenza dell'attività		5-8	Attività strutturate con strutture di supporto (aule o laboratori)
6.5	Educazione ambientale			5-10	Attività strutturate con strutture di supporto (aree verdi, aree umide, aule o laboratori)
6.6	Azioni sociali di reinserimento lavorativo	Qualità, importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impegno		5-10	Inserimento lavorativo - comunità terapeutiche per soggetti svantaggiati
6.7	Attività rieducative, riabilitative e motorie	Qualità, importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impegno		5-10	Attività riabilitative con disabili o psicomotorie (terapia ortoculturale, ippoterapia o semplice relax riabilitativo)

60

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI AD USO AMMINISTRATIVO.
MILANO.